



Decreto Ministeriale 13 dicembre 2011

Bando “*Filiere energetiche delle biomasse*” – *linea di attività 1.1*

***Disciplinare di rendicontazione dei costi connessi con
l’attuazione dei programmi d’investimento agevolati***

Ottobre, 2012

INDICE

Definizioni e acronimi	4
1. Riferimenti normativi	5
2. L'attuazione del programma d'investimento	7
3. La rendicontazione	9
3.1 I principi generali dell'ammissibilità della spesa	9
3.2 Le modalità di erogazione delle agevolazioni	11
3.3 La conservazione dei documenti	15
3.4 Monitoraggio, ispezioni e controlli	16
3.5 Decurtazione e revoche delle agevolazioni	17
ALLEGATI	19
Allegato 1: schema di Fideiussione	19
Allegato 2: da predisporre	19
Allegato 3: da predisporre	19



Premessa

Il presente documento descrive le modalità, i criteri e le procedure cui i beneficiari di contributi pubblici erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) dovranno attenersi ai fini della corretta attuazione e della rendicontazione delle spese sostenute durante la realizzazione di programmi d’investimento agevolati con risorse del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13 nell’ambito della misura di incentivazione di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2011 (in appresso anche “Bando Biomasse”).

Il documento si articola in tre sezioni principali: “attuazione”, “rendicontazione” e “controllo”, ciascuna delle quali riporta istruzioni ed indicazioni specifiche funzionali alla corretta attuazione e rendicontazione dei programmi d’investimento agevolati.

La sezione dedicata alla “attuazione” riporta una descrizione dei principali adempimenti cui i beneficiari dovranno attenersi nelle fasi di avvio, realizzazione e completamento del processo di attuazione dei rispettivi programmi d’investimento agevolati.

La sezione “rendicontazione” descrive le modalità di rendicontazione delle spese sostenute durante la realizzazione delle operazioni cofinanziate, nonché l’esplicitazione delle categorie di spesa ammissibili, secondo quanto previsto e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

La sezione dedicata ai “controlli” riporta alcuni elementi informativi circa le modalità attraverso cui le autorità e gli organismi competenti espletano le verifiche amministrative e gli eventuali sopralluoghi tese ad accertare l’effettività della spesa sostenuta e rendicontata dai beneficiari.

Eventuali ulteriori chiarimenti relativi agli argomenti oggetto del presente documento e riferiti a specifiche fattispecie inerenti l’attuazione di operazioni cofinanziate con la predetta misura di incentivazione potranno essere richiesti al Soggetto Gestore, rivolgendosi ai servizi di *customer care* da questo attivati per la gestione del Bando Biomasse.

Definizioni e acronimi

Bando Biomasse: la misura di incentivazione attivata dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto ministeriale 13 dicembre 2011 e s.m.i. in attuazione della Linea di attività 1.1 *“Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio”* del Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13.

Beneficiario: il beneficiario, secondo il Reg. CE n. 1083/2006, art. 2 comma 4, “è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”. Nella fattispecie del DM 13 dicembre 2011 per soggetto beneficiario si intende il soggetto imprenditoriale avente autonoma personalità giuridica che rappresenta l’intera filiera delle biomasse quale insieme di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle attività inerenti al ciclo di vita della biomassa, ad esclusione di quelle relative alla produzione.

Soggetto Gestore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito Invitalia), quale Soggetto Gestore incaricato dalla Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) per l’espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni di cui al DM 13 Dicembre 2011.

Operazione: il programma d’investimento (ovvero l’iniziativa) agevolata dalla DGIAI, così come risultante dalla documentazione istruita dal Soggetto Gestore e dal decreto di concessione del contributo pubblico accordato dal MiSE-DGIAI.

Contributo pubblico: la quota parte di risorse finanziarie concesse al soggetto beneficiario dal soggetto pubblico titolare della misura di incentivazione nella forma di finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e garanzie entro i massimali agevolabili previsti dalla vigente disciplina comunitaria (Carta europea degli aiuti di stato a finalità regionale).

Acronimi

CE	Commissione Europea
DGIAI	Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
IAP	Invitalia Attività Produttive
MiSE	Ministero dello Sviluppo Economico
POI	Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR 2007/13
SAL	Stato di Avanzamento Lavori

1. Riferimenti normativi

NORMATIVA COMUNITARIA:

- **Reg. (CE) 1080/2006 e ss.mm.** del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- **Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.** del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- **Reg. (CE) 1828/2006 e ss.mm.** della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- **Reg. (CE) N. 800/2008** della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria - GBER);
- **Comunicazione C(2007)5618** della Commissione Europea del 28 novembre 2007 avente ad oggetto: Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

NORMATIVA NAZIONALE:

- **D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196** - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, recanti norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2008);
- **D.lgs.31 marzo 1998, n. 123**, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;
- **D.lgs. 196/2003**, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159**, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226 S.O.;
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.**, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88 S.O.;
- **D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28**, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive



2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2011, n. 71 S.O;

- **DM 13 Dicembre 2011** e successive modificazioni e integrazioni, Bando adottato per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la linea di attività 1.1 del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2011, n. 294;
- **DM 6 luglio 2012** - Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, S.O.



2. L'attuazione del programma d'investimento

Ai fini del presente documento, per attuazione del programma d'investimento s'intende il complesso delle attività e degli interventi posti in essere dal soggetto beneficiario al fine di implementare l'operazione cofinanziata nell'ambito della misura di incentivazione di riferimento.

L'arco temporale durante il quale si sviluppa il programma d'investimento è compreso tra la data del primo titolo di spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dell'investimento agevolato, e a data di effettivo completamento di tutte le attività ed interventi in esso previsti documentati dalla presentazione dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

L'imprenditore, durante la fase di attuazione, è tenuto a eseguire quanto espressamente previsto nel programma di cofinanziamento agevolato, alle condizioni indicate e nelle modalità ivi descritte.

I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a ventiquattro mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 31 marzo 2015. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore, previa autorizzazione del Ministero, può disporre una proroga, non superiore a sei mesi, del termine di ultimazione del Programma, che comunque non potrà essere successivo al 30 giugno 2015.

Se alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma l'investimento agevolato quest'ultimo risultasse esser stato realizzato solo in parte, le agevolazioni concesse saranno riparametrate in ragione dei titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine prefissato e pagati entro novanta giorni dalla scadenza di tale data. Le stesse agevolazioni saranno in ogni caso concesse a condizione che le spese sostenute dal beneficiario configurino, a giudizio del Soggetto Gestore, un programma **organico e funzionale** rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede di istruttoria; in caso contrario si provvederà con la revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Obblighi di informazione e pubblicità

Durante l'attuazione del programma d'investimento agevolato, il beneficiario è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

In particolare, i soggetti beneficiari di finanziamenti di importo superiore a 500.000,00 euro concernenti l'acquisto di un oggetto fisico o la realizzazione di una infrastruttura o di interventi costruttivi, si impegnano a garantire l'informazione al pubblico circa il finanziamento ottenuto dal Fondo FESR, sia durante la fase di cantiere, sia successivamente attraverso l'esposizione di una targa esplicativa permanente le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

- A)** Durante l'intero arco temporale del processo di realizzazione dell'operazione (fase di cantiere) dovrà essere installato nel luogo su cui insiste dell'operazione (unità produttiva) un cartello ben visibile e di adeguate dimensioni recanti le seguenti informazioni su di una superficie pari ad almeno il 25% del cartello stesso:
- l'emblema dell'Unione Europea, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e un riferimento all'Unione Europea;
 - l'indicazione del FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale"¹ quale fondo strutturale utilizzato per il cofinanziamento dell'operazione;
 - una frase scelta dall'Autorità di Gestione del Fondo, ovvero in assenza di indicazioni specifiche la frase "Investiamo nel vostro futuro" come suggerita dalla CE all'art. 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.
- B)** entro sei mesi dal completamento dell'operazione, esposizione di targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative contenente le seguenti informazioni²:
- il tipo e la denominazione dell'operazione cofinanziata;
 - l'emblema dell'Unione Europea, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e un riferimento all'Unione Europea;
 - l'indicazione del FESR "Fondo europeo di sviluppo regionale"³ quale fondo strutturale utilizzato per il cofinanziamento dell'operazione;
 - una frase scelta dall'Autorità di Gestione del Fondo, ovvero in assenza di indicazioni specifiche la frase "Investiamo nel vostro futuro" come suggerita dalla CE all'art. 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

¹ Qualora un intervento pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un fondo l'indicazione non è richiesta (art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 come modificato dal Reg. CE n. 846/2009).

² Tali informazioni dovranno costituire almeno il 25% della targa.

³ Qualora un intervento pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un fondo l'indicazione non è richiesta (art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006 come modificato dal Reg. CE n. 846/2009).



3. La rendicontazione

La rendicontazione è l'attività amministrativa svolta dal beneficiario di un contributo pubblico tesa a comprovare e documentare l'avvenuta realizzazione di una operazione cofinanziata, attraverso la giustificazione delle spese ammissibili sostenute per la relativa attuazione.

Attraverso la rendicontazione, il beneficiario richiede al soggetto incaricato dell'erogazione dei contributi pubblici concessi (il Soggetto Gestore), il rimborso delle spese sostenute durante il processo di attuazione di una data operazione agevolata, ovvero al completamento della stessa.

3.1 I principi generali dell'ammissibilità della spesa

Secondo quanto previsto dal DM 13 Dicembre 2011, le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto di immobilizzazioni⁴ e di beni mobili iscritti nell'attivo immobilizzato del soggetto beneficiario.

Le spese ammissibili sono definite a livello nazionale dal DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"; in virtù di tale disciplina, una spesa è ammissibile se rispetta i seguenti criteri principali:

- *Pertinente ed imputabile ad operazioni ammissibili:* l'art. 56, comma 3 del Reg. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che "una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi, soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo in questione o sotto la sua responsabilità";
- *Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento:* l'art. 56 del Reg. (CE) 1083/2006 stabilisce che per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nel periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2015. Tale termine s'intende riferito all'arco temporale più circoscritto stabilito dal Bando Biomasse e dai termini specifici indicati nel decreto di concessione delle agevolazioni;
- *Effettivo:* l'Autorità di Gestione, anche attraverso gli organismi sotto la sua responsabilità, è tenuta a "verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni sia effettiva" e che "i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possano essere assimilate alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché l'ammontare delle spese sia giustificato dai documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture";
- *Comprovabile:* la documentazione relativa alle spese di progettazione e attuazione dell'intervento deve essere prodotta in originale o in copia conforme all'originale. I giustificativi di spesa devono contenere, nella descrizione delle prestazioni dei beni e dei servizi, il riferimento allo specifico progetto finanziato

⁴ Come definite dall' art. 2424 e seg. del Codice civile

e qualora ciò non sia possibile sarà cura del soggetto preposto all'espletamento delle attività di verifica apporre il suddetto riferimento;

- *Tracciabile*: i pagamenti dei lavori, delle forniture o più in generale degli acquisti di beni e servizi connessi con il programma d'investimento agevolato dovranno essere regolarizzati esclusivamente attraverso il ricorso a strumenti finanziari tracciabili, ovvero ad assegni non trasferibili, bonifici ed altre modalità di pagamento bancario o postale;
- *Legittimo*: i costi, per essere considerati ammissibili, devono essere conformi e devono derivare dall'attuazione di azioni conformi alla normativa europea e nazionale in materia di fondi strutturali;
- *Contabilizzato*: i costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, cioè conformi alle disposizioni di legge civilistica e fiscale, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'amministrazione;
- *Contenuto nei limiti autorizzati*: i costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di concessione dei contributi pubblici accordati per la realizzazione del programma d'investimento agevolato.

Nel caso specifico, l'art. 8 del DM 13 Dicembre 2011 considera ammissibili a cofinanziamento le seguenti spese:

- a) **suolo aziendale e sue sistemazioni**, limitatamente al suolo di cui il soggetto beneficiario abbia la piena disponibilità (le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma);
- b) **opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali** che insistano su terreni che siano nella piena disponibilità del soggetto beneficiario (tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma di investimento);
- c) **macchinari, impianti ed attrezzature varie** nuovi di fabbrica, nonché **mezzi mobili** strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria;
- d) **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% del loro valore ritenuto congruo ai fini della realizzazione del programma;



- e) **spese di consulenza** connesse al programma di investimento: le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento sono ammissibili solo se riferite a operazioni realizzate da micro, piccole e medie imprese e comunque entro il limite del 3% dell'investimento complessivo ammissibile del programma.

Non sono considerate ammissibili le spese relative all'attuazione di un programma d'investimento attraverso la modalità del "chiavi in mano".

3.2 Le modalità di erogazione delle agevolazioni

Le modalità per la richiesta delle erogazioni delle agevolazioni sono riassunte nella tabella di seguito riportata:

COSA	QUANDO	COME	QUANTO
• Anticipo	Dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento	Attraverso la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa	≤ 30%
• I SAL	Nel momento in cui le attività da rendicontare raggiungono la percentuale minima prevista dal bando	Attraverso la presentazione di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate	≥ 30%
• II ed ultimo SAL	Entro novanta giorni dall'ultimazione del programma	Attraverso la presentazione di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate ed una relazione illustrativa dell'intero programma di investimento realizzato	(100 - I SAL) %

Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto Gestore in non più di due quote definite in proporzione agli stati d'avanzamento del programma d'investimento.

Ogni quota di agevolazione è comprensiva di un contributo in conto impianti e di un finanziamento agevolato, commisurata alla percentuale di effettiva realizzazione del programma di investimento cui si riferisce la richiesta agevolazione.



Anticipazione

L'impresa, dopo la stipula del contratto di finanziamento agevolato, può richiedere un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso in c/impianti a fronte della presentazione di una fidejussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del Soggetto Gestore.

La fidejussione dovrà essere predisposta utilizzando tassativamente lo schema di cui all'Allegato 1.

La procedura di erogazione dell'anticipazione prevede che Invitalia, dopo aver verificato l'esistenza, la congruità e la regolarità della fidejussione, effettua il pagamento e ne dà notizia all'impresa beneficiaria richiedendo l'invio della relativa quietanza bancaria.

Tale anticipazione sarà recuperata dal soggetto beneficiario in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL.

Rimborso per stati di avanzamento dei lavori:

1) I SAL

Durante il processo di attuazione del programma d'investimento, il soggetto beneficiario presenta il primo SAL che non potrà essere inferiore al 30% delle spese ammissibili complessivamente approvate.

Il soggetto beneficiario per accedere all'erogazione delle relative agevolazioni deve presentare un'apposita richiesta compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) elenco dei giustificativi di spesa oggetto della richiesta di rimborso (Allegato 4)
- b) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;
- c) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- d) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";
- e) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori e delle quietanze rilasciate dagli stessi relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione di documenti originali;
- f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento (da compilarsi utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3);
- g) per quanto riguarda la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, DSAN secondo i modelli già forniti ai fini della formalizzazione del decreto di concessione, laddove siano intervenute variazioni dei soggetti indicati in tali DSAN;
- h) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento dell'apporto finanziario a carico del soggetto beneficiario.



Il Soggetto Gestore, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, verifica - previo sopralluogo diretto presso l'unità produttiva condotto da IAP - l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e provvede ad erogare le quote di agevolazioni richieste (conto impianti e finanziamento agevolato) o a comunicare, se del caso, l'eventuale rigetto della richiesta.

Il conto corrente sul quale il Soggetto Gestore provvederà ad erogare il contributo pubblico richiesto dovrà essere intestato – a pena di inammissibilità della richiesta di erogazione – al beneficiario e dovrà coincidere con quello dichiarato da quest'ultimo all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato.

I beni relativi alla richiesta di stato di avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.

Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture.

Le fatture prese in considerazione ai fini dell'erogazione devono riferirsi necessariamente all'acquisto, ovvero alla fornitura di beni e servizi riconducibili allo Stato Patrimoniale dell'impresa beneficiaria, regolarmente contabilizzate.

E' auspicabile che la documentazione giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario a fronte di cui si richiede l'erogazione si riferisca integralmente all'acquisto di beni e/o servizi integralmente riferiti al programma d'investimento agevolato. A tal fine, si raccomanda al soggetto beneficiario di richiedere ai fornitori degli stessi beni e/o servizi l'apposizione all'interno della descrizione della fornitura oggetto delle fatture di vendita (o altra documentazione equivalente) del CUP (Codice Unico di Progetto)⁵ identificativo dell'operazione agevolata.

Il Soggetto beneficiario provvederà ad annullare i titoli di spesa relativi alle forniture/servizi relativi al programma d'investimento agevolato ed effettivamente pagati attraverso l'apposizione di un apposito timbro di annullamento recante le informazioni richiamate nell'art. 14, comma 5, del D.M. 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità, la congruità, l'ammissibilità e la correttezza della richiesta di rimborso presentata dall'impresa beneficiaria e della relativa documentazione giustificativa, il Soggetto gestore eroga le agevolazioni richieste, operando, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Bando, una ritenuta del 10 per cento, e ne dà comunicazione al beneficiario al quale richiede l'invio della relativa quietanza bancaria attestante l'effettivo incasso del contributo pubblico erogato.

⁵ Il CUP dell'operazione è indicato nel decreto di concessione del contributo.

2) II e ultimo SAL

Al completamento del processo di realizzazione del programma d'investimento agevolato, il beneficiario potrà richiedere al Soggetto Gestore l'erogazione delle agevolazioni maturate a fronte del II e ultimo SAL. A tal fine, il beneficiario è tenuto a dimostrare che tutte le forniture ed i servizi previsti nel programma d'investimento agevolato siano stati effettivamente eseguiti, risultino pagati per intero (pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura) e che l'unità produttiva risultante dalla realizzazione di tali forniture e servizi risulta essere correttamente funzionante.

Il soggetto beneficiario per accedere all'erogazione delle agevolazioni maturate a fronte del II ed ultimo SAL deve presentare un'apposita richiesta compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) elenco dei giustificativi di spesa oggetto della richiesta di rimborso (Allegato 4)
- b) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;
- c) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
- d) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori e delle quietanze rilasciate dagli stessi relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione di documenti originali;
- e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento (da compilarsi utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3);
- f) per quanto riguarda la documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, DSAN secondo i modelli già forniti ai fini della formalizzazione del decreto di concessione;
- g) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento dell'apporto finanziario a carico del soggetto beneficiario;
- h) le autorizzazioni e permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività.

Il Soggetto Gestore, entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione regolare e completa, verifica - previo sopralluogo diretto presso l'unità produttiva condotto da IAP - l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese sostenute, nonché l'effettivo completamento del programma di investimento e il corretto funzionamento dell'unità operativa, e provvede ad erogare le quote di agevolazioni richieste (conto impianti e finanziamento agevolato) o a comunicare, se del caso, l'eventuale rigetto della richiesta.

Il conto corrente sul quale il Soggetto Gestore provvederà ad erogare il contributo pubblico richiesto dovrà essere intestato – a pena di inammissibilità della richiesta di erogazione – al beneficiario e dovrà coincidere con quello dichiarato da quest'ultimo all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato.

I beni relativi alla richiesta di stato di avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.



Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture.

Le fatture prese in considerazione ai fini dell'erogazione devono riferirsi necessariamente all'acquisto, ovvero alla fornitura di beni e servizi riconducibili allo Stato Patrimoniale dell'impresa beneficiaria, regolarmente contabilizzate.

E' auspicabile che la documentazione giustificativa della spesa sostenuta dal beneficiario a fronte di cui si richiede l'erogazione si riferisca integralmente all'acquisto di beni e/o servizi integralmente riferiti al programma d'investimento agevolato. A tal fine, si raccomanda al soggetto beneficiario di richiedere ai fornitori degli stessi beni e/o servizi l'apposizione all'interno della descrizione della fornitura oggetto delle fatture di vendita (o altra documentazione equivalente) del CUP (Codice Unico di Progetto)⁶ identificativo dell'operazione agevolata.

Il Soggetto beneficiario provvederà ad annullare i titoli di spesa relativi alle forniture/servizi relativi al programma d'investimento agevolato ed effettivamente pagati attraverso l'apposizione di un apposito timbro di annullamento recante le informazioni richiamate nell'art. 14, comma 5, del D.M. 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.

Accertata la regolarità, la congruità, l'ammissibilità e la correttezza della richiesta di rimborso presentata dall'impresa beneficiaria e della relativa documentazione giustificativa, il Soggetto gestore eroga le agevolazioni richieste, operando, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Bando, una ritenuta del 10 per cento, e ne dà comunicazione al beneficiario al quale richiede l'invio della relativa quietanza bancaria attestante l'effettivo incasso del contributo pubblico erogato.

3) Erogazione del saldo del contributo

L'erogazione del saldo del contributo, pari al 10 per cento trattenuto dall'erogazione di ciascuna quota, è subordinata all'espletamento di un sopralluogo disposto dalla DGIAI previa designazione di una apposita commissione. La verifica dovrà accertare l'effettivo completamento del programma di investimento, nonché il corretto funzionamento dell'unità operativa risultante.

L'impresa dopo esser stata oggetto delle verifiche in loco, riceve comunicazione dell'avvenuto pagamento a saldo del contributo pubblico ed invia la relativa quietanza bancaria al Soggetto Gestore.

3.3 La conservazione dei documenti

Secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006, l'Autorità di gestione del POI assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del Programma operativo in questione debbano essere tenuti a disposizione della Commissione e degli organismi di controllo per i tre anni successivi alla chiusura del Programma.

⁶ Il CUP dell'operazione è indicato nel decreto di concessione del contributo.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

I soggetti beneficiari hanno l'impegno a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa all'operazione cofinanziata entro gli stessi termini disposti dall'art. 90 del Reg. (CE) 1083/2006.

3.4 Monitoraggio, ispezioni e controlli

La DGIAI, anche per il tramite del Soggetto Gestore o di IAP, effettua controlli e ispezioni sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'effettiva attuazione degli interventi cofinanziati.

Al fine di predisporre al meglio le attività di monitoraggio, l'impresa beneficiaria – a far data dal provvedimento di concessione del cofinanziamento – è tenuta a comunicare al Soggetto Gestore l'avanzamento del processo di realizzazione del programma d'investimento. A tal fine, il legale rappresentante del soggetto beneficiario trasmette con cadenza annuale un'apposita dichiarazione attestante lo stato di avanzamento del Programma, nonché la notifica di eventuali dismissioni di beni acquistati con le agevolazioni concesse. Tale dichiarazione deve essere presentata fino al quinto esercizio (il terzo per le PMI) successivo a quello di ultimazione del programma agevolato.

La comunicazione periodica deve riportare i seguenti elementi informativi minimi:

- la descrizione sintetica dello stadio di realizzazione del programma d'investimento agevolato;
- l'elenco delle principali forniture e/o servizi acquistati nel periodo di riferimento;
- il numero di dipendenti impegnati alla data di riferimento;
- il volume d'affari realizzato nel periodo di riferimento riferito alla linea di produzione cui le agevolazioni concesse fanno riferimento;
- l'entità della produzione realizzata nel periodo di riferimento riferito alla linea di produzione cui le agevolazioni concesse fanno riferimento.

Nel corso del 2015, l'impresa beneficiaria dovrà, inoltre, comunicare al Soggetto Gestore il volume d'affari realizzato nel corso dell'ultimo esercizio (dato riferito al 31/12/2014), così come dichiarato nel conto economico presente nel bilancio civilistico depositato.

L'avanzamento finanziario del progetto consiste nel fornire l'indicazione dell'incremento del fatturato delle imprese finanziate considerando il differenziale del volume d'affare a regime (fatturato) nel periodo ex ante il cofinanziamento ed ex post il contributo, con lo scopo di verificare l'effetto migliorativo/peggiorativo prodotto all'emissione dell'agevolazione.

Le imprese beneficiarie sono tenute ad adempiere a tutti gli obblighi di richiesta di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, così come esplicitamente indicato nel regolamento (CE) n. 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

È consigliabile che l'impresa conservi tutti dati/documenti afferenti il programma di cofinanziamento in unico archivio informatico/cartaceo volto a facilitare le procedure di controllo.

Tra le verifiche alla quali l'impresa può essere soggetta vi sono le verifiche amministrativo-contabili, di cui all'art. 60 del Reg (CE) n.1083/2006 così come disciplinate dall'art 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006 che sono da espletarsi sul totale delle operazioni ammesse a finanziamento e per ciascuna delle erogazioni eseguite a fronte delle richieste di rimborso presentate.

Il Soggetto Gestore per ciascuna richiesta di rimborso presentata dal beneficiario verifica l'ammissibilità della stessa sotto il profilo amministrativo e documentale ed invia ad IAP la nota di richiesta esecuzione delle verifiche.

IAP, su mandato del Soggetto Gestore, esegue le verifiche amministrativo-contabili ed in loco atte ad accertare la congruità e l'ammissibilità delle spese rendicontate dal beneficiario.

Nel caso si riscontrino eventuali criticità e/o omissioni, IAP potrà richiedere al beneficiario eventuali integrazioni, o laddove non fossero sanabili, comunicherà al Soggetto gestore il relativo rigetto.

Oltre ai controlli di primo livello l'impresa può essere esposta ad ulteriori controlli disposti da organismi terzi (Autorità di Gestione, UVER, Corte dei Conti, Guardia di Finanza e altri soggetti competenti) rispetto al Soggetto Gestore e a quelli predisposti dall'Organismo Intermedio - DGIAI.

Ai fini dell'espletamento delle predette attività di controllo, il beneficiario dovrà mettere a disposizione del personale incaricato delle attività di verifica ogni documentazione amministrativa e/o contabile pertinente ai fini delle verifiche, dovrà altresì consentire ed agevolare l'accesso all'unità produttiva ed ai locali presso cui sono installati gli impianti oggetto delle agevolazioni concesse.

Le risultanze di ciascun controllo saranno opportunamente formalizzate attraverso al compilazione di apposite check-list o di verbali di controllo. Le risultanza delle verifiche eseguite, all'occorrenza di irregolarità, potranno comportare l'avvio di azioni di recupero di quota parte, ovvero nei casi più gravi la revoca integrale del contributo concesso.

Al verificarsi di illeciti o di frodi, il personale incaricato delle attività di verifica è tenuto a denunciare i fatti rilevati alle competenti autorità giudiziarie.

3.5 Decurtazione e revocche delle agevolazioni

L'imprenditore, durante la fase di attuazione, è tenuto a realizzare quanto espressamente previsto nel programma di investimento agevolato, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto di

concessione del contributo pubblico e nel contratto di finanziamento agevolato sottoscritto con il Soggetto gestore.

Secondo quanto disposto dal DM 13 Dicembre 2011, le agevolazioni possono essere revocate totalmente con provvedimento del Ministero sia in caso di cessazione definitiva dell'attività, sia in caso in cui essa venga posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti.

Sono previsti, tra l'altro, pertinenti provvedimenti amministrativi di revoca parziale o totale delle risorse finanziarie, conseguenti ad accertamenti (anche in loco) su eventuali inadempienze riscontrate. Tali provvedimenti conducono ad un recupero dei contributi e finanziamenti erogati.



ALLEGATI

Allegato 1: schema di Fideiussione

Allegato 2: da predisporre

Allegato 3: da predisporre

Allegato 4. Elenco giustificativi di spesa

#	Tipologia documento, estremi identificativi (data e numero)	Importo complessivo	Spesa ammissibile	Estremi del documento comprovante l'avvenuto pagamento	I giustificativi di spesa in originale sono stati annullati con il timbro indicante il riferimento all'intervento?
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					
...					

